
COMITATO PER IL COMPLETAMENTO
DELLA GROTTA IN ONORE DELLA
MADONNA DI LOURDES

GONNOSFANADIGA

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n° 266 e della Legge Regionale 13 settembre 1993, n° 39, l'organizzazione di volontariato denominata :*“COMITATO PER IL COMPLETAMENTO DELLA GROTTA IN ONORE DELLA MADONNA DI LOURDES”* (denominato nel prosieguo, per brevità “Comitato”).

Il Comitato è apartitico e senza scopo di lucro, è regolato a norma del Titolo 1 del Capo II Art. 14 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto.

Il Comitato ha la sua sede legale presso il salone della Parrocchia del “Sacro Cuore, in Via Vittorio Veneto, n° 12 in Gonnosfanadiga.

Art. 2 – SCOPO

Il Comitato ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In particolare il Comitato si propone di promuovere il completamento, la manutenzione e la valorizzazione del complesso monumentale già in parte realizzato nella collina “San Simeone”, in Gonnosfanadiga, e consistente nella Gradinata d'accesso e nella Grotta dedicata alla Madonna di Lourdes.

A tal fine il Comitato porrà in essere tutte le iniziative che riterrà utili per affiancare il Comune di Gonnosfanadiga, proprietario delle aree di sedime e delle opere, nella progettazione ed esecuzione degli interventi necessari a concludere i lavori secondo l'originaria volontà della Comunità.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà accettare da parte del Comune di Gonnosfanadiga particolari compiti di gestione che lo stesso volesse affidargli tramite apposita convenzione.

Il Comitato persegue le proprie finalità senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 3 – ADESIONE

L'adesione al Comitato è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono la finalità e si impegnano a rispettare il presente statuto.

Per l'ammissione è sufficiente essere maggiorenne e sottoscrivere l'adesione sul modulo di domanda all'uopo predisposta, specificando:

- **se persona fisica:** Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio;
- **se persona giuridica:** denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;

Sull'accoglimento della domanda d'ammissione decide il Consiglio di Gestione, con delibera e iscrizione nel Libro degli aderenti.

Art. 4 - RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE

Tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Gli aderenti possono recedere dal Comitato presentando apposita dichiarazione di volontà in tal senso. Saranno esclusi coloro che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato del Comitato, ovvero violino ripetutamente le norme statutarie. La proposta di esclusione viene portata dal Presidente al Consiglio di gestione che delibera a maggioranza.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti hanno diritto/dovere di partecipare all'attività del Comitato e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi. Tutti gli aderenti hanno diritto di voto per le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Comitato. Il voto può essere espresso per delega solo in caso di motivato e documentato impedimento. Il delegato, che deve essere socio, potrà esprimere un solo voto.

Gli aderenti hanno il dovere di rispettare lo statuto, di sostenere l'attività del Comitato in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio del Comitato stesso e dei suoi aderenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo. Agli aderenti potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

Art. 6 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche del Comitato sono costituite da:

- Quote annue e contributi degli aderenti;
 - Contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finanziamenti pubblici;
 - Contributi di privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - ogni altro tipo di entrate;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - contributi di organismi internazionali;
-

Tutti i proventi sono distintamente inseriti in apposita voce del bilancio del comitato; il Consiglio di Gestione delibera sull'utilizzazione dei proventi, la quale deve essere comunque in armonia con la finalità statutaria del comitato.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Il Comitato è tenuto obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donatore

Art. 7 – AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Gestione deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Il bilancio di previsione deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di febbraio dell'esercizio di riferimento.

I due documenti devono essere depositati presso la sede del Comitato entro i 15 giorni precedenti la seduta per essere consultati dagli aderenti.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Eventuali eccedenze annuali delle risorse economiche, le entrate e le spese devono essere utilizzate per l'acquisizione di beni e per attività necessarie al miglior raggiungimento delle finalità previste.

E' obbligatoria la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni, tra cui il libro degli inventari e il libro giornale.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali del Comitato sono:

- l'Assemblea degli Aderenti;
- il Consiglio di Gestione;
- Il Collegio dei Revisori.
- Il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative sono gratuite.

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del Comitato ed è composta da tutti gli aderenti in regola con il pagamento della quota annuale, ognuno dei quali ha diritto a un voto. Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando è necessaria o sia richiesta dal Consiglio di Gestione o da almeno un quinto degli aderenti, oppure dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea ordinaria e/o Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli aderenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero degli aderenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

La seduta in seconda convocazione s'intende validamente convocata dopo un'ora dalla prima.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno otto (8) giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero spedita a mezzo posta ordinaria o consegnata a mano a ciascun aderente. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco degli argomenti posti all'O.d.G.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio di Gestione;
- eleggere il Collegio dei Revisori;
- eleggere il Collegio dei Proviviri;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- sulla revoca del Consiglio di Gestione;
- sullo scioglimento del Comitato;
- su qualunque argomento proposto all'ordine del giorno;

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Gestione; parimenti, il segretario è individuato nella persona del segretario del Consiglio.

Art. 10 - CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è composto da 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti.

Nel caso in cui venga eletta una persona giuridica, la stessa sarà rappresentata nel Consiglio dalla persona fisica designata dalla persona giuridica secondo la normativa in essa vigente.

I membri del Consiglio di Gestione durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Gestione elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio di Gestione è l'organo esecutivo del Comitato. Si riunisce in media una volta al mese ed è convocato con avviso per vie brevi, almeno due giorni prima della data della riunione, a tutti i componenti:

- dal Presidente;
- su richiesta motivata di almeno 3 componenti;

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito quando sono presenti almeno 7 membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, è approvata la proposta votata dal Presidente.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte di gestione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d'entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo della sede.

Art. 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio di Gestione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce incarichi e procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio di Gestione.

I mandati di pagamento e/o gli assegni non costituiscono titolo legale se non muniti della firma congiunta del Presidente e del Cassiere.

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati anche fra non aderenti.

L'Organo di Revisione nomina al suo interno il presidente e dura in carica tre anni.

Il Collegio è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

Il Collegio dei Revisori redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche e determinazioni adottate.

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) intervenire alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- b) esprimere il parere sul Bilancio di Previsione e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigilare sulla regolarità contabile della gestione, sull'amministrazione dei beni, sull'attività contrattuale, sugli adempimenti fiscali e sulla tenuta della contabilità, sulla regolarità delle delibere del Consiglio di Gestione;
- d) relazionare sulla proposta di approvazione del rendiconto della gestione;
- e) refertare all'Assemblea su gravi irregolarità di gestione;
- f) procedere, almeno ogni tre mesi, alla verifica di cassa.

Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni descritte, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comitato;

Per consentire la partecipazione del Collegio alle riunioni, allo stesso è comunicato il relativo ordine del giorno.

Art. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati anche tra i non aderenti.

Il Collegio nomina al suo interno il presidente e dura in carica tre anni.

Il Collegio è validamente costituito anche nel caso in cui sono presenti solo due componenti. Ad ogni riunione redige un verbale degli argomenti trattati, specificando le determinazioni adottate

Il Collegio dei Probiviri svolge le seguenti funzioni:

- a) intervenire alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- b) esprimere parere sulla validità delle delibere degli organi sociali;
- c) esprimere giudizi sui ricorsi presentati dagli associati;
- d) vigilare sul rispetto delle norme statutarie e di legge, e in tale ambito può inviare al Consiglio di Gestione comunicazioni, prescrizioni e interrogazioni con obbligo di risposta.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri avverso i provvedimenti, le deliberazioni e/o gli atti in genere del Comitato, devono essere presentate tramite raccomandata A.R. entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione. Le deliberazioni di tale organo sono inappellabili.

Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni descritte, l'organo ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comitato;

Per consentire la partecipazione del Collegio alle riunioni, allo stesso è comunicato il relativo ordine del giorno.

Art. 14 - RIMBORSI E ASSICURAZIONI

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli aderenti compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e precedentemente autorizzate dal Consiglio di Gestione.

Il Comitato deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 15 – SCIoglimento DEL COMITATO

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 16 - NORME FINALI DI LEGGE DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia con espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste per le Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n° 266 e dalla legge regionale 13 settembre 1993, n° 39.

*Il presente statuto, conforme all'originale,
è parte integrante e sostanziale dell'Atto
Costitutivo.*



*Il presidente
Giuseppe Vecchio*